

COMUNE DI JOPPOLO

Provincia di Vibo Valentia



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Atti al servizio del pubblico

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE

Art. 5 – Dichiarazione di morte

Art. 6 – adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 7 – Constatazione di decesso

Art. 8 – Referto all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E SEPPELLIMENTO

Art. 9 – Termini

Art. 10 – provvidenze nel periodo di osservazione

CAPO IV

FERETRI

Art. 11 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 12 – verifica e chiusura dei feretri

Art. 13 – feretri per inumazione – tumulazione

Art. 14 – Fornitura gratuita dei feretri.

Art. 15 – elementi di riconoscimento

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 – Modalità di trasporto

Art. 17 – Orario dei trasporti

Art. 18 – Riti religiosi e civili

Art. 19 – trasferimenti di salme senza funerale

Art. 20 – morti per malattie infettive-diffusive

Art. 21 – Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione.

Art. 22 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Art. 23 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 24 – Trasporto di ceneri e resti

Art. 25 – Rimessa e sosta delle auto funebri

CAPO VI

CIMITERI

Art. 26 elenco cimiteri

Art. 27 – Disposizioni generali e vigilanza

Art. 28 – Settori speciali nei cimiteri

Art. 29 – Ammissione nei cimiteri

CAPO VII

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 – inumazioni

Art. 31 – Cippo

Art. 32 – Tumulazione

Art. 33 – Deposito provvisorio

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazione ordinaria

Art. 36 – Esumazione straordinaria

Art. 37 – Estumulazioni

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 39 – Oggetti

Art. 40 – Disponibilità dei materiali

CAPO IX

CREMAZIONE

Art. 41 – Cremazione

Art. 42 – Autorizzazione alla cremazione.

Art. 42 – Urne Cinerarie

CAPO X

POLIZIA MORTUARIA

Art. 43 – Orario

Art. 44 – Disciplina dell'ingresso

Art. 45 – Divieti speciali

Art. 46 – Riti funebri

Art. 47 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

Art. 48 – Fiori e piante ornamentali

CAPO XI

CONCESSIONI, TIPOLOGIE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 – Concessioni pregresse

Art 50 – Sepolture private (tumulazioni)

Art 51 – Durata delle concessioni

Articolo 52 – Modalità di concessione
Articolo 53 - Uso delle sepolture private
Articolo 54 – Manutenzione
Articolo 55 – Costruzione dell'opera
Articolo 56 – Subentri

Articolo 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

CAPO XII

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 58–Revoca
Art. 59 – Decadenza
Art. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 61 – Estinzione

CAPO XIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 62 – Accesso al cimitero
Art. 63 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.
Art. 64 – Responsabilità
Art. 65 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi
Art. 66 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali
Art. 67 – Orario di lavoro.
Art. 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.
Art. 69 – Vigilanza.

CAPO XIV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 70 – Istituzione e Finalità
Art. 71 – Limiti territoriali e contenuti

CAPO XV

PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 72 – Obblighi e divieti

CAPO XVI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 73 – Funzioni e licenze
Art. 74 – Divieti

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 76 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934, al DPR n. 285 del 10.09.1990, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, limitatamente alle proprie competenze, così come definite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" dal Responsabile del settore cui è demandata la gestione delle attività di polizia mortuaria, ad eccezione degli aspetti amministrativi demandati all'Ufficiale di stato civile.

Art. 3 – Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o mediante mezzi e/o strumenti al servizio del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Atti al servizio del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990, compilato cronologicamente a cura degli addetti e a disposizione di chiunque possa avere interesse per ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso gli uffici comunali e/o nel cimitero:

- a. copia del presente regolamento;
- b. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- c. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE

Art. 5 – Dichiarazione di morte

1) La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e comunque entro 24 ore dal decesso.

- 2) La dichiarazione deve essere fatta da uno dei coniugi o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso.
- 3) Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra, di ossa umane o di cadaveri.
- 4) I decessi avvenuti in ospedali, ospizi e collettività, sono notificati, nel termine di cui al comma 1, a cura del direttore o del delegato della struttura.

Art. 6 – adempimenti dell’Ufficio di Stato Civile.

- 1) L’Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e adempie a tutte le formalità richieste dalla Legge.

Art. 7 – Constatazione di decesso

- 1) Il medico curante ha obbligo di denunciare al sindaco entro e non oltre le 24 ore, la malattia ritenuta causa di morte.
- 2) In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte è resa dal medico necroscopico nominato dall’ASP.
- 3) Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all’art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tal caso l’ASP competente dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.
- 4) L’obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del DPR 285/90.

Art. 8 – Referto all’Autorità Giudiziaria.

- 1) Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all’Autorità Giudiziaria; in tal caso il nulla osta per il seppellimento spetta all’Autorità Giudiziaria.
- 2) Pari obbligo di rapporto spetta anche al sindaco che rilevi elementi delittuosi nei documenti in suo possesso.
- 3) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi le rinviene deve informare immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’ASP competente per territorio.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E SEPPELLIMENTO

Art. 9 – Termini

- 1) Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato.
- 2) Detto termine può essere ridotto in caso di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di iniziata putrefazione oppure quando ricorrano particolari ragioni, su autorizzazione del sindaco a seguito di preventivo parere dell’ASP competente.

3) E' da portare fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti sicura morte.

Art. 10 – provvidenze nel periodo di osservazione

- 1) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e/o da parte di personale addetto.
- 2) Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.
- 3) Le salme morte in seguito alla contrazione di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione locale idoneo, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASP competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
- 5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tali funzioni.

CAPO IV FERETRI

Art. 11 – Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
- 2) Ciascun feretro non può che contenere una sola salma, fatta eccezione per madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, nonché per madre morta durante il periodo di gestazione.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente confezionati con tessuti di fibre naturali.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASP competente per territorio, impartirà le necessarie disposizioni per la protezione della salma allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 – verifica e chiusura dei feretri

- 1) La chiusura dei feretri è fatta sotto la vigilanza di personale incaricato dal Sindaco.
- 2) Deve essere sempre accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 13 – feretri per inumazione – tumulazione

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo 68, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, la prima in legno, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 77 del DPR 10.09.1990, n. 285.

c. per trasferimento da comune a comune:

- con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano gli artt. 27, 28, 29 e 30 del DPR 10.09.1990 n. 285;
- con percorso inferiore a 100 Km è sufficiente il feretro in legno dello spessore non inferiore a cm 2,5.

d. cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente art. 11, comma 4.

3) Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'ASP, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,66.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore ed inferiore della cassa metallica, idonee aperture onde consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione, l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, è consentito se il materiale è autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285.

6) Sia la cassa di legno che quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14 – Fornitura gratuita dei feretri.

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di informazioni assunte dal Corpo di Polizia municipale, previo accertamento sulla composizione del nucleo familiare del defunto e sulla loro situazione economica.

Art. 15 – elementi di riconoscimento

1) Sul piano esterno di ogni feretro è applicata un'apposita piastrina metallica, recanti impressi, in modo indelebile, il nome ed il cognome della salma contenuta, nonché la data di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina indicherà la dicitura "non identificata", la data di morte ed altri eventuali dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 – Modalità di trasporto

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dagli obitori, il tragitto fino al luogo dove si svolge il rito funebre, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve e/o più sicuro, non effettuando nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore.
- 3) Eventuali cerimonie diverse da quelle rituali o deroghe alle precedenti disposizioni, dovranno essere espressamente autorizzate dal Sindaco.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, dovranno lasciare il passo ai veicoli di Pubblica Sicurezza, ai veicoli dei Vigili del Fuoco e ai servizi urgenti di ambulanza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nel caso di un corteo con, presumibilmente, un elevato numero di partecipanti, il Responsabile del Servizio che autorizza il trasporto, dovrà prendere accordi con il comando di Polizia Municipale, per gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo e a disciplinare la circolazione veicolare.

Art. 17 – Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza del Sindaco che, con identico provvedimento, può disciplinare le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Art. 18 – Riti religiosi e civili

- 1) I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni impartite dal presente regolamento.
- 2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 19 – trasferimenti di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
- 2) Se la salma non si trova nella propria abitazione ma presso una struttura sanitaria sia pubblica che privata, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro chiuso, viene trasferito prima dell'ora prefissata.

- 3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, avvalendosi dei servizi di igiene pubblica dell'ASP competente, può anche autorizzare il trasporto del feretro chiuso all'interno delle abitazioni o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 4) Qualora sia richiesta dall'interessato, per particolari onoranze, la riapertura del feretro all'interno dell'abitazione o in altro luogo, sono necessarie l'autorizzazione igienico-sanitaria e/o quella della competente Autorità Giudiziaria.
- 5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con mezzi di cui al primo comma.

Art. 20 – morti per malattie infettive-diffusive

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'ASP competente, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, l'ASP detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato per eseguirne poi l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ASP dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 21 – Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione.

- 1) Il trasporto di salma in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con proprio decreto a seguito di domanda dagli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto sarà allegato il nulla osta della verifica di cui all'art. 8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove venga accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
- 6) in caso di arrivo o partenza della salma in locali adibiti al culto, la sosta è limitata alla celebrazione del rito, con prosecuzione diretta al cimitero o per altro Comune.
- 7) Per i motivi di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del DPR 285/1990.
- 8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati sulla base di quanto disposto dall'art. 79 del DPR 285/1990.

Art. 22 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 23 – Trasporti all'estero o dall'estero

1) Per il trasporto di salme per o da altro stato si ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. n. 1379 dell' 1.07.1937 o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 285/1990.

Art. 24 – Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990.
- 3) Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di lamiera zincata di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa mediante saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di decesso; se sconosciuto, l'indicazione e la data del rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Art. 25 – Rimessa e sosta delle auto funebri

- 1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in locali attrezzati anche per i servizi di pulizia e disinfezione; l'ubicazione di tali locali deve essere comunicata al Sindaco.
- 2) L'idoneità dei locali adibiti a rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'ASP competente, salve le competenze delle Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio dei Vigili del Fuoco.
- 3) Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VI CIMITERI

Art. 26 elenco cimiteri

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
- Joppolo capoluogo;
 - frazionale di Caroniti;
 - frazionale di Coccorino.

Art. 27 – Disposizioni generali e vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazione di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge n. 142/1990.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione delle salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero e/o a personale autorizzato.
- 5) Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90, anche mediante le forme di gestione di cui agli artt. 22, 23 e 25 della Legge 142/90, sono subordinati ad autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
- 6) L'ASP competente, controlla il funzionamento dei cimiteri sotto il profilo igienico-sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 28 – Settori speciali nei cimiteri

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere settori speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità che desiderano tipi di sepoltura diversi da quelle comunemente previste.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 29 – Ammissione nei cimiteri

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza e/o le proprie radici.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
- 3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 4) Sono ricevute e seppellite nei cimiteri del Comune anche le salme di persone diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, previa autorizzazione del Sindaco.
- 5) Nei cimiteri frazionali, sono di preferenza accolti, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella rispettiva frazione.

CAPO VII

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 – inumazioni

- 1) Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.
- 2) Le concessioni del servizio è subordinata ad apposito pagamento come da tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 31 – Cippo

- 1) Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal soggetto concessionario o dal Comune nei casi di impedimento, costruito con materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 32 – Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo i feretri.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente Regolamento.
- 3) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e comunque quelle descritte all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/1990.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.

Art. 33 – Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone approvato con Delibera di Giunta Comunale.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e/o di nuova costruzione delle tombe private.
 - b. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a dodici mesi rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi.
- 4) Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione.
- 5) Le frazioni di trimestre sono computati come trimestre intero.
- 6) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al completamento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a fare estumulare la salma.
- 7) Tale salma una volta estumulata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisori ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.
- 8) E' consentita con modalità analoghe la tumulazione di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni.
- 2) Le inumazioni ordinarie dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, avvengono in base allo stato di mineralizzazione della salma, in 5 o 7 anni.
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo prescritto dal DPR 285/1990.
- 4) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con propria autorizzazione.
- 5) Le operazioni di cui al comma 2 sono curate dal Responsabile di Polizia Mortuaria che stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 6) Per ogni operazione di esumazione viene redatto apposito verbale dal Responsabile del Servizio.
- 7) I costi delle operazioni di esumazione sono a totale carico dei soggetti concessionari.

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazione ordinaria

- 1) Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e le registra, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo cimiteriale.
- 4) L'esumazione deve avvenire previa comunicazione scritta, riscontrata dagli aventi titolo.
- 5) E' facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni di esumazione delle salme.

Art. 36 – Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco e dell'ASP competente, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal DPR 285/90.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se si tratta di decesso per malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che l'ASP competente dichiari che non sussista pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 37 – Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo di almeno 20 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di 2 tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel tumulo non sia inferiore ai 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
- 5) Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
- 6) I feretri sono estumulati a totale carico dei concessionari e/o degli aventi titolo.
- 7) I resti mortali, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, tombe o loculi in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere del tempo di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 8) Se il cadavere estumulato non è completamente mineralizzato, si attuano le prescrizioni dettate dal DPR 285/90.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di P.M. entro un anno dalla naturale scadenza dei contratti di concessione.
- 10) Per ogni operazione di estumulazione viene redatto dal Responsabile del servizio apposito verbale.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazione e le estumulazioni ordinarie sono a carico degli aventi titolo.
- 2) Qualora non vi sia nessuno degli aventi titolo vengono eseguite d'ufficio e si procede alla deposizione dei resti nell'ossario comune.

Art. 39 – Oggetti

- 1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al Responsabile di Polizia Mortuaria, al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene fatta menzione in appendice di verbale.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora decorso detto termine, non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o al momento della scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune.
- 2) Il sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini, purché materiali ed opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per nuove sepolture.
- 3) Croci, lapidi e copri tombe che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di un proprio parente che ne sia sprovvisto.
- 4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO IX CREMAZIONE

Art. 41 – Cremazione

- 1) Per procedere alla cremazione ci si avvale degli impianti comunali se esistenti o di quelli funzionanti più vicini.

Art. 42 – Autorizzazione alla cremazione.

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, primo comma del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro delegato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinati dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 42 – Urne Cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata; l'urna deve essere di materiale resistente.
- 2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaio, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o in qualsiasi altra sepoltura soggetta a concessione.
- 4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

CAPO X POLIZIA MORTUARIA

Art. 43 – Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima del termine per la chiusura.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 44 – Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
- 2) Non è consentito l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che portano con se cani o altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto con il decoro del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai ragazzi di età inferiore ad anni 12, quando non accompagnati dai genitori.
- 3) Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli fissando i percorsi e gli orari.

Art. 45 – Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare o parlare ad alta voce;
 - b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ed ornamenti in genere;
 - c. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - d. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - e. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - f. fotografare o filmare cortei e operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - g. l'ammissione delle bande musicali all'interno del cimitero ad esclusione della tromba per l'esecuzione del "Silenzio".
- 2) I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46 – Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numero elevato di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 47 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

- 1) Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di concerto con il Responsabile dell' ufficio Tecnico Comunale, in relazione al carattere del cimitero.
- 2) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e se in altra lingua, il testo, dovrà presentare la traduzione in lingua italiana.
- 3) Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo tale da garantire la permanenza nel tempo.
- 4) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e quant'altro risulti indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per le quali vennero edificate.
- 5) Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.

Art. 48 – Fiori e piante ornamentali

- 1) Le composizioni floreali, non appena avvizzite, dovranno essere tolte a cura di chi le ha impiantate o deposte.
- 2) Quando sia mantenuta deplorable trascuratezza, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria le farà togliere o sradicare e, se è il caso, provvederà alla loro sostituzione.
- 3) In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

CAPO XI

CONCESSIONI, TIPOLOGIE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 – Concessioni pregresse

- 1) Le concessioni assegnate, anche in assenza di convenzione, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di assegnazione stesso.
- 2) Ogni sepoltura pregressa non può essere estumulata dal Comune prima di 20 anni a partire dalla data di approvazione del presente regolamento sempre che non ricada nelle condizioni di cui all'art. 59.

Articolo 50 – Sepolture private (tumulazioni)

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture

a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.

3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, urne cinerarie);
- b. sepolture per famiglie e collettività.

4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.

5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte;
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 51 – Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2) La durata è fissata:

- a. in **(99)** anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b. in **(65)** anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c. in **(65)** anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Articolo 52 – Modalità di concessione

1) L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità; la data di presentazione della domanda di concessione.

2) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3) La concessione può essere effettuata, in favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, se vi siano, in relazione alle disponibilità ed alla programmazione dell'Ente, loculi prenotabili nel Cimitero.

4) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 53 - Uso delle sepolture private

1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione,

istituto, ecc...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto della concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

2) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 .

Articolo 54 – Manutenzione

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 55 – Costruzione dell'opera

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dalla concessione edilizia.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Articolo 56 – Subentri

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno un titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 99 anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, in tal caso spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma proporzionale al tempo residuo della concessione ed all'importo pagato ridotto del 10%.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO XII
REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 58–Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'articolo 93 secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un posto corrispondente nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo anche a carico della stessa le spese. In attesa della realizzazione della nuova sepoltura privata, le spoglie saranno collocate in loculi messi a disposizione dall'Amministrazione.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 – Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. quando per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 55 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 54;
- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 61 – Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 62 – Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al soggetto gestore del servizio, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Tutti i lavori previsti nel precedente comma, vengono effettuate da imprese private su commissione di privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti ed a patto che sia stata concessa la necessaria autorizzazione.
- 3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura dei luoghi.

Art. 63 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco o suo delegato, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP ed in ogni caso osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90.
- 2) Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'amministrazione.

- 3) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90;
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
- 7) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi.
- 8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 64 – Responsabilità

- 1) I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 65 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
- 4) Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune di Joppolo il corrispettivo fissato con Delibera di Giunta.

Art. 66 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

- 1) All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
- 2) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 q.li previa autorizzazione da parte della responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
- 6) Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 67 – Orario di lavoro.

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze.

Art. 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1) In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 69 – Vigilanza.

1) Il

Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.

2) L'Ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO XIV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 70 – Istituzione e Finalità

1) E' istituito presso il Comune di Joppolo il Piano Regolatore Cimiteriale -PRC-.

2) Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli spazi cimiteriali;

3) Il Piano Regolatore Cimiteriale verrà approvato, dopo la sua redazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 71 – Limiti territoriali e contenuti

1) Riguarda le aree cimiteriali del territorio comunale.

2) Il Piano Regolatore Cimiteriale deve contenere i seguenti elaborati:

a. Inquadramento territoriale: un elaborato grafico che individua il sistema cimiteriale e le connessioni che questi esprime nei confronti delle strutture e servizi correlati sul territorio;

b. Rilevamento dello stato attuale: elaborato grafico, redatto per ogni cimitero appartenente al sistema, che illustri la vincolistica ed i rispetti normativi sovraordinati e la dotazione, in termini di attrezzature cimiteriali, posti salma, sistemi di sepoltura.

c. Progetto del piano cimiteriale: elaborato grafico e dattiloscritto adeguatamente suddiviso in aree tematiche che illustra le politiche cimiteriali adottate. Il documento, è correlato allo stato attuale; afferma le nuove aree soggette all'espansione del perimetro, le modificazioni interne al perimetro necessarie a soddisfare le criticità riscontrate in sede di analisi. Fissa le politiche di eventuale modificazione dei rispetti e vincoli sovraordinati.

d. Normativa tecnica: Elaborato dattiloscritto che definisce le cogenze, le scelte tecniche e politiche che non sono già espresse in modalità grafica. È rappresentato con struttura gerarchica in articoli e capitoli.

e. Relazioni specialistiche: Elaborati grafici e dattiloscritti attinenti, in particolare, la materia geologica, geotecnica e idrogeologica finalizzati a conoscere la composizione dei terreni e la profondità della falda, la materia sismica in quanto la normativa nazionale considera i cimiteri come " Edifici ed opere rilevanti", e quant'altro abbia incidenza sulla funzione della struttura

cimiteriale e suoi frequentatori.

f. Programma di attuazione: Elaborati grafici e dattiloscritti di natura programmatoria finalizzati a stimare, soprattutto in termini economici, sia le criticità rilevate e le loro modalità risolutive, sia le ipotesi di progetto.

g. Relazione illustrativa: Documento dattiloscritto che illustra le metodologie adottate nella redazione di Piano e che raccoglie gli esiti delle indagini tecniche. Sono parte essenziale di questo documento le indagini sulla mortalità, caratteristiche di sepoltura, destinazione delle salme, verifiche dei limiti dimensionali e capacità ricettive della struttura e del sistema.

CAPO XV PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 72 – Obblighi e divieti

1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2) Il personale dei cimiteri è tenuto:

- a.** a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b.** a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
- c.** a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di sua competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

- a.** eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi genere per conto dei privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- b.** ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c.** segnalare al pubblico nominativi di ditte, allor quando il fatto possa costituire promozione commerciale;
- d.** esercitare qualsiasi forma di commercio o attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno di essi che al di fuori ed in qualsiasi momento;
- e.** trattenere per se o per conto di terzi oggetti rinvenuti e recuperati nei cimiteri.

CAPO XVI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 73 – Funzioni e licenze

1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli aventi titolo, possono:

- a.** svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso le parrocchie o altri enti di culto;
- b.** fornire feretri e gli accessori relativi;
- c.** occuparsi della salma;
- d.** effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;

2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art. 15 del Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri o altri articoli funerari.

Art. 74 – Divieti

1) Fatto divieto alle imprese:

- a. accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno;
- b. è fatto obbligo di osservare i regolamenti vigenti nei singoli luoghi di assistenza, cura e degenza;
- c. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno dei cimiteri comunali, il Consiglio Comunale può disporre, mediante propria delibera, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità; può altresì prolungare a titolo gratuito le relative concessioni.

Art. 76 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti precedentemente alla sua entrata in vigore.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
- 3) Ogni altro regolamento di Polizia Mortuaria precedente si intende abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente testo.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

Salma: Corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico.

Cadavere: salma dopo eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

Resti mortali: Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

Feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

Inumazione: la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione.

Tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba.

Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

Estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Estumulazioni straordinarie: quelle eseguite prima dello scadere della concessione a tempo determinato.

Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

Urna cineraria: contenitore, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.

Cippo: sepolcrale o cippo funebre - iscrizione commemorativa.



COMUNE DI JOppoLO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12	OGGETTO: Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali - APPROVAZIONE
Data 26-08-2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 28, del mese di Luglio, alle ore 10.10 - / presso la sala delle adunanze consiliari sita in Via Santa Maria, in seduta straordinaria, prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Qualifica	Presenti/Assenti
Dato Giuseppe	Sindaco	Presente
Ventrice Guido	Consigliere - Vice Sindaco	Presente
Burzi Giovanni	Consigliere - Presidente del Consiglio	Presente
Zappia Biagio	Consigliere - Capogruppo di Maggioranza	Presente
Burzi Sabatino	Consigliere	Presente
Calabrese Bruno	Consigliere	Assente
Sacomanno Michele	Consigliere	Presente
Vecchio Salvatore	Consigliere - Capogruppo di Minoranza	Presente
Mangialardo Valerio	Consigliere	Presente
Vecchio Vittorio	Consigliere	Assente

ASSEGNATI	IN CARICA	PRESENTI	ASSENTI
10	10	8	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale - /

Presiede il Sig. Giovanni Burzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale - /

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Ente Ruoppolo D.ssa Patrizia, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 - /

La seduta è pubblica - /

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole i Responsabili delle Aree interessate - /

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- ✓ questo Comune non è dotato di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - /
- ✓ si rende necessario, in conformità del T.U. LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24, ha disciplinare il complesso delle attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona - /

Il Presidente del Consiglio apre il dibattito sull'argomento in oggetto e cede la parola al Consigliere Salvatore VECCHIO, Capogruppo di Minoranza, che ne aveva chiesto di intervenire - /

Il Consigliere VECCHIO fa notare la mancata volontà di applicare principi democratici poiché statuti e regolamenti andrebbero preventivamente discussi attraverso riunioni e/o commissioni soprattutto quando l'argomento coinvolge soggetti diversi dalla maggioranza ed avrebbe lo scopo di regolamentare un lungo periodo. Deliberare a maggioranza non è un principio democratico ma di assolutismo fuori tempo - /

Con voti, espressi nei modi e nelle forme di legge, si vota sulla proposta:

FAVOREVOLI	CONTRARI
6	2 Vecchio Salvatore Mangialardo Valerio

DELIBERA

Tanto premesso di approvare il Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali che si compone di 76 artt. e che si unisce alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012.

Il Responsabile del Servizio

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

*D.ssa Patrizia Ruoppolo**

Il Presidente del Consiglio

*Sig. Giovanni Burzi**

() firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993*

